

CIRC. N° 51

CIRCOLARE N. 5830/BH del 29.10.2015

**Ai docenti e al personale ATA  
Agli alunni ed ai genitori**

**Oggetto: Divieto di fumo anche in tutte le aree esterne degli edifici scolastici**

Con la presente si comunica che, a seguito del Decreto Legge n.104/2013 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.214 del 12/09/2013), in vigore dal 12 settembre 2013,

**IN TUTTI I LOCALI INTERNI ED IN TUTTE LE AREE ESTERNE DI QUESTO EDIFICIO SCOLASTICO È FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI FUMARE.**

**SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO**

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 il Dirigente Scolastico ha individuato i seguenti **INCARICATI ALLA VIGILANZA** sull'applicazione del divieto, con i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza del divieto,
- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi sia negli ambienti interni che esterni degli edifici scolastici, in posizione ben visibile.

**INCARICATI ALLA VIGILANZA**

FABBRICATORE FRANCESCO PLESSO BARACCA  
CRISPINO ARCANGELO PLESSO MEUCCI  
D'ATZERA MARIA PLESSO QUINTAVALLE

**SANZIONI E MULTE**

Tutti coloro (Docenti, personale ATA, studenti, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico  
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa *Giliana N.*

Decreto Legge n.104/2013 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.214 del 12/09/2013) all'art.4 comma 1 e 2:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunita' di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonche' presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.



# VIETATO FUMARE

Ai sensi delle seguenti norme: Legge n. 584/75 - Legge n. 3 /2003 art. 51 - Legge n. 448/ 2001 art. 52,c. 20 - L. 311/2004 art.1, c. 189-191 - D.P.C.M. 14.12.95 - Atto di Intesa Stato-Regioni del 21.12.95, del 24.07.03 e del 16.12.04; e inoltre, ai sensi del Dlgs 626/1994, art. 5 , 60-72 ter decies, 93, con possibilità di gravi sanzioni disciplinari aggiuntive per i dipendenti.

**Sanzione da € 27,50 a € 275,00**

(Minimo effettivo da pagare: € 55,00 raddoppiato se la violazione è commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni).

**Delegati alla vigilanza sull'osservanza del divieto:**

**Prof. FABBRICATORE Prof.ssa \_\_\_\_\_**

**Sig. \_\_\_\_\_**

**Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione: Delegato alla vigilanza, Polizia amministrativa locale, Guardie Guirate, Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria**